



COMUNE DI CASALUCE
PROVINCIA DI CASERTA

ORDINANZA SINDACALE N. 18 DEL 9.3.2020

Oggetto: divieto di svolgimento dei cortei funebri.

IL SINDACO

Visto il D.L. n. 6 del 23.2.2020 recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19;

Visto il DPCM dell'8.3.2020 contenente misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 con particolare riferimento all'art. 2, comma 1, lett. v), che stabilisce la sospensione fino al 3.4.2020 delle cerimonie civili e religiose, ivi comprese quelle funebri;

Rilevato che nel decreto dell'8.3.2020 del Vescovo di Aversa è previsto che "sono proibite le messe esequiali" e che "dove è possibile, alla presenza dei soli familiari, si potrà benedire la salma nel cimitero prima della tumulazione";

Considerato che è tradizione della comunità casalucese lo svolgimento di cortei funebri pedonali;

Ritenuto che tali cortei costituiscono assembramenti di persone in occasione dei quali non risulta possibile garantire il rispetto della distanza minima di un metro nei contatti sociali e di altre prescrizioni previste dalla vigente normativa di emergenza, né assicurare controlli ed interventi sui comportamenti dei partecipanti, con conseguente esposizione della popolazione ad un rischio di diffusione del virus Covid-19;

Visti l'art. 50 d.lgs. n. 267/2000 e l'art. 32 legge n. 833/1978;

ORDINA

- 1) per le ragioni espresse in premessa, sono vietati i cortei funebri pedonali fino alla data del 3.4.2020 o a quella successiva che sarà stabilita con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri con riguardo alla sospensione delle cerimonie funebri;
- 2) di incaricare la polizia municipale e le altre forze di polizia della vigilanza sull'esecuzione della presente ordinanza;
- 3) di trasmettere l'ordinanza al Prefetto di Caserta, all'ASL di Caserta, alla Polizia municipale, alla Stazione Carabinieri di Teverola e al SUAP;
- 4) di pubblicare la presente ordinanza all'albo pretorio e sull'home page del sito istituzionale e dare allo stessa ulteriore diffusione attraverso ogni mezzo utile;

AVVERTE

- che le trasgressioni alla presente ordinanza saranno punite ai sensi dell'art. 650 c.p. e con la sanzione amministrativa da € 25,00 ad € 500,00 prevista dall'art. 7-bis TUEL;
- che contro la presente ordinanza è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale di Napoli entro il termine di 60 giorni ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro il termine di 120 giorni decorrenti dalla pubblicazione del presente provvedimento.

IL SINDACO
Antonio Tatone